

Prot. n.91/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 22 Febbraio 2013

Oggetto: **Adempimenti IVA***Comunicazione annuale dati IVA*

La comunicazione annuale dati IVA costituisce un adempimento obbligatorio consistente nella presentazione entro il mese di febbraio di un riepilogo delle risultanze delle liquidazioni periodiche IVA dell'anno precedente. Essa non ha natura dichiarativa, non indica il saldo IVA definitivo e non comporta la rilevazione di eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio, né l'indicazione del credito dell'anno precedente o dei rimborsi richiesti e delle compensazioni operate, dati che confluiscono nella dichiarazione annuale IVA. Salvi alcuni specifici casi di esonero (tra i quali si segnala quello dei soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro fine febbraio), in linea generale sono obbligati alla presentazione della comunicazione, esclusivamente in via telematica, i soggetti d'imposta titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

L'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è disposto dall'articolo 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 nel rispetto della normativa comunitaria, la quale prevede che, in ciascun Stato membro, si debba presentare un riepilogo della posizione IVA entro un termine non superiore a due mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Tale comunicazione, da presentarsi entro il mese di febbraio, dovrà quindi, relativamente al 2012, essere presentata entro giovedì 28 febbraio 2013.

Si sottolinea che la comunicazione in oggetto non ha natura dichiarativa, in quanto non evidenzia la determinazione definitiva del saldo IVA annuale.

In particolare, non si dovrà tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio, né indicare il credito dell'anno precedente o i rimborsi richiesti e le compensazioni operate, dati che confluiscono nella dichiarazione annuale IVA.

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Si ricorda che, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2011, reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), è stato approvato il modello da utilizzarsi ai fini della citata comunicazione.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione, in linea generale, i soggetti d'imposta titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda che sono esonerati dalla presentazione della comunicazione, tra gli altri, i seguenti soggetti:

a) i contribuenti che per l'anno 2012 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e quindi, tra essi, anche i contribuenti che nel corso del citato anno di imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 ed inoltre coloro che, avendo esercitato l'opzione

per la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-*bis* del medesimo D.P.R. n. 633/1972, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, nonostante siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-*bis*2 del richiamato D.P.R. n. 633/1972. L'esonero, tuttavia, non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.L. n. 331/1993 ovvero nell'ipotesi in cui egli abbia effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario, in base al principio della cosiddetta "inversione contabile";

b) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

c) le persone fisiche che hanno conseguito nell'anno di riferimento un volume d'affari non superiore ad Euro 25.000,00;

d) le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2001;

e) i soggetti che presentano, entro il mese di febbraio, la dichiarazione annuale IVA in via autonoma.

In questa sede si richiama soltanto che l'Agenzia delle Entrate, con le indicazioni espresse nella Circolare n. 1/2011, ha riconosciuto che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere ammessa nei confronti di tutti i contribuenti; dunque, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno, senza doverla ricomprendere nella dichiarazione unificata annuale, e - in tale ipotesi - sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

La medesima Circolare n. 1/2011 ricorda, infine, che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un'unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, con la maggiorazione dello 0,33 per cento mensile dell'importo di ciascuna rata successiva alla prima, restando preclusa in tal caso la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del Modello UNICO.

Si rammenta, ulteriormente, che le società che si avvalgono della liquidazione dell'IVA di gruppo devono inviare singolarmente la comunicazione annuale dati IVA, indicando ciascuna i soli dati relativi alla propria attività.

Per quanto concerne i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata, essi sono tenuti a presentare una sola comunicazione contenente i dati di tutte le attività svolte, ad eccezione, eventualmente, dei dati di attività per le quali sia previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda, altresì, che i contribuenti trimestrali, sia per legge sia per opzione, devono comprendere nella comunicazione di cui si tratta anche i dati delle operazioni effettuate nell'ultimo trimestre dell'anno di riferimento.

La natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati IVA, già in precedenza richiamata, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

Le eventuali rettifiche dovranno, quindi, essere effettuate in sede di dichiarazione annuale IVA, tramite l'esposizione corretta dei dati definitivi.

In caso di mancata presentazione della comunicazione o di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da Euro 258,00 ad Euro 2.065,00, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997, relativa alle violazioni sulle comunicazioni prescritte dalle norme tributarie.

Come di consueto gli uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Don. Ing. Giuseppe Guglielmino)

